Circolare Speciale **45/2023** *Straordinaria* *pagine: 6*

Decreto Alluvioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1.06.2023, n. 127, serie generale, il ***D.L. 1.06.2023 n. 61****, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023", in vigore dal 2.06.2023.*
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 07/06/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Centro Studi Castelli S.r.l. - *Via Francesco Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)*
C.F. e P.I. 01392340202 - Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376-77.01.51
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com - recapito skype: servizioclientiratio - ISSN 2704-629X

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 07/06/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi — **Art. 1**

- Le disposizioni si applicano ai soggetti che, **alla data del 1.05.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati** nell'allegato 1 al decreto.
- Nei confronti dei citati soggetti sono sospesi i **termini dei versamenti tributari** in scadenza nel periodo **dal 1.05.2023 al 31.08.2023** (come, per esempio, l'Iva mensile/trimestrale e la 1^ rata Imu). Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**.
- La sospensione si applica anche ai **versamenti delle ritenute alla fonte**, di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/1973 (lavoro dipendente e assimilato), e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef, operate in qualità di sostituti d'imposta.
- Le disposizioni si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti da:
  - **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
  - avvisi di accertamento e di addebito Inps esecutivi (artt. 29 e 30 D.L. 78/2010);
  - **atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane** per la riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'Iva all'importazione (art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012);
  - **atti di ingiunzione** di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639, **emesse dagli enti territoriali** o dai soggetti affidatari della riscossione;
  - atti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, c. 792 L. 160/2019).
- Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- Nei confronti di tali soggetti sono sospesi i **termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1.05.2023 al 31.08.2023** (come, per esempio, l'invio delle Lipe e dei modelli Intra). Sono sospesi, altresì, per il **periodo dal 1.05.2023 al 31.08.2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche** previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi.
- I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 20.11.2023**. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento ex art. 29 D.L. 78/2010 e gli atti di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle dogane ex art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti di avviso di addebito esecutivi Inps ex art. 30 D.L. 78/2010, sospesi, **riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione**.
- I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'art. 1, c. 792 L. 160/2019, non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi, **riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione**.
- Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono **effettuati entro il 20.11.2023**.
- Si applica la disciplina prevista dall'art. 12, cc. 1 e 3 D.Lgs. 159/2015, compresi gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari della riscossione. Pertanto, a favore dei medesimi soggetti, si applica, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la **sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali**, nonché la **sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione** a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. L'Agente della riscossione **non procede alla notifica delle cartelle di pagamento** durante il periodo di sospensione.
- Le disposizioni si applicano anche ai **versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata** di cui all'art. 1, cc. da 153 a 158 e da 166 a 226 L. 197/2022, che scadono **nel periodo dal 1.05.2023 al 31.08.2023.** Si tratta, pertanto, delle scadenze relative alla definizione degli avvisi bonari e degli atti di accertamento nonché alla regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute per le conciliazioni ex artt. 48 e 48bis D.Lgs. 546/1992, per l'accertamento con adesione, acquiescenza degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e reclamo/mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992.
- Relativamente ai medesimi, **sono prorogati di 3 mesi i termini e le scadenze previsti dalla rottamazione-quater** (art. 1, cc. 232, 233, 235, 237, 241, 243, lett. a), e 250 L. 197/2022. Pertanto, slitta:
  - dal 30.06.2023 al **30.09.2023** il termine di **presentazione della domanda** di adesione alla definizione;
  - dal 30.09.2023 al **31.12.2023** il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica l'esito della domanda;
  - dal 31.10.2023 al **31.01.2024** il termine per il versamento in unica soluzione (o 1^ rata) delle somme dovute e dal 30.11.2023 al **29.02.2024** il termine di versamento della 2^ rata;
  - il piano rateale delle rate successive, con **interessi dovuti dal 1.02.2024** (anziché dal 1.11.2023);
  - dal 31.10.2023 al **31.01.2024** la data dalla quale sono revocate le dilazioni sospese derivanti da precedenti dilazioni in essere alla presentazione della domanda.
- Per gli interventi effettuati su **unità immobiliari unifamiliari** ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la **detrazione del 110%** di cui all'art. 119, c. 8-bis, 2° periodo D.L. 34/2020, n. 34, è estesa alle **spese sostenute fino al 31.12.2023**.
- Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1.05.2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti citati, l'ARERA disciplina altresì le

RIPRODUZIONE VIETATA

misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1.05.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023.

Misure in materia di giustizia civile e penale **Art. 2**

- Le udienze dei procedimenti civili e penali **fissate tra il 16.05.2023 e il 31.05.2023** innanzi ai **tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì**, sono rinviate d'ufficio a **data successiva al 31.05.2023**, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
- **Dal 16.05.2023 al 31.05.2023** è sospeso il **decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso i medesimi uffici giudiziari**. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
- Le udienze dei **procedimenti civili e penali** fissate **tra la data del 1.05.2023 e quella del 31.07.2023** davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1.05.2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a **data successiva al 31.07.2023**, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1.05.2023.
- Per i soggetti che alla data del 1.05.2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1**, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1.05.2023 fino al 31.07.2023** e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
- Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i **termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.**
- Le disposizioni non operano nei seguenti casi:
  a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'art. 35 L. 833/1978; procedimenti di cui all'art. 12 L. 194/1978; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c., procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 D.Lgs.150/2011 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
  b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei 6 mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304, c. 6 c.p.p., procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero, procedimenti di estradizione per l'estero, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:
     1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative;
     2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
     3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
  c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
- Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il **corso della prescrizione**.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 07/06/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 07/06/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Misure in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria — **Art. 3**

- **Dal 1.05.2023 al 31.07.2023**, sono sospesi i **termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi**, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1.05.2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1.
- Le disposizioni si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1.05.2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
- Nei medesimi giudizi, le udienze **fissate nel periodo che intercorre tra il 1.05.2023 e il 31.07.2023 sono rinviate a data successiva**, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1.05.2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Misure in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi — **Art. 4**

- Per il **periodo dal 1.05.2023 al 31.08.2023**, nei confronti dei soggetti che alla data del 1.05.2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi **tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi**, comunque denominati, **pendenti alla data del 1.05.2023 o iniziati successivamente a tale data**, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile **adottate** per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza.
- Per il medesimo periodo, sono altresì sospesi **tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi** relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1.05.2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.
- In tali casi, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
- Le disposizioni non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio 13.07.2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 D.L. 59/2021.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali — **Art. 7**

- Ai **lavoratori subordinati** del settore privato che, **alla data del 1.05.2023**, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono **impossibilitati a prestare attività lavorativa** a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023, è riconosciuta dall'Inps, in ogni caso **entro il limite temporale del 31.08.2023** ferme restando le durate massime, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di **importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali** di cui all'art. 3 D.Lgs. 148/2015. A tali lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa l'integrazione al reddito è riconosciuta **per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di 90.**
- La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai **lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro**, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai **lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa** per il medesimo evento straordinario. A tali lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, l'integrazione al reddito è riconosciuta **per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 giornate.**
- L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.
- Ai **lavoratori agricoli**, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa la nuova integrazione al reddito entro il **limite massimo di 90 giornate**. Per i **restanti lavoratori agricoli**, l'integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al **numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90**. Tali integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- I datori di lavoro che presentano domanda per le nuove integrazioni al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali, **sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali** previsti dal D.Lgs. 148/2015.
- Le integrazioni al reddito **sono incompatibili** con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, con il trattamento di cui all'art. 8 L. 457/1972, nonché con i trattamenti di cui all'art. 21, c. 4 L. 223/1991.
- I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal D.Lgs. 148/2015.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 07/06/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

- In relazione alle integrazioni al reddito **non è dovuto il contributo addizionale** di cui all'art. 5, c. 1 D.Lgs. 148/2015.
- Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L'Inps, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande; qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'Inps non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi — Art. 8

- Per il periodo **dal 1.05.2023 al 31.08.2023**, in favore dei **collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza**, che, alla **data del 1.05.2023**, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto **sospendere l'attività** a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023, è riconosciuta una **indennità una tantum**, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, **pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni** e comunque nella **misura massima complessiva di euro 3.000.**
- L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'Inps, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'Inps non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per Pmi — Art. 9

- A decorrere **dal 2.06.2023 e fino al 31.12.2023**, la garanzia del Fondo di garanzia per PMi è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, **a titolo gratuito e fino alla misura**:
  a) nel caso di **garanzia diretta, dell'80%** dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90%, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
  b) nel caso di **riassicurazione, del 90%** dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100%, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

Misure di sostegno alle imprese esportatrici — Art. 10

- Al fine di sostenere le **imprese esportatrici** localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere **dal 2.06.2023** e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, **all'erogazione di contributi a fondo perduto**, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, **nei limiti della quota dei medesimi danni** per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.
- I contributi **non concorrono alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- La misura si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni.

Sospensione di termini in favore delle imprese — Art. 11

- Per le società e le imprese che, alla **data del 1.05.2023**, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono **sospesi dal 1.05.2023 e sino al 30.06.2023**, senza applicazione di sanzioni e interessi:
  a) i **versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio**;
  b) gli **adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30.06.2023** (per esempio, approvazione del bilancio entro 180 giorni);
  c) il **pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti** di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di **canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili**, anche parzialmente, **ovvero beni immobili strumentali all'attività** imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto **beni mobili strumentali all'attività** imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
- Gli eventi alluvionali che hanno colpito tali imprese sono da considerarsi **causa di forza maggiore** ai sensi dell'art. 1218 c.c., che esenta da responsabilità per inadempimenti contrattuali, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
- Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, **tenute a presentare atti e docu-**

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 07/06/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

menti presso le Camere di commercio, **sono sospesi, a decorrere dal 1.05.2023 e fino al 31.07.2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi** e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa (per esempio, deposito del bilancio).

- I versamenti sospesi **sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine**.

Sostegno alle imprese agricole — Art. 12

- Le **imprese agricole** di cui all'art. 2135 c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel Registro delle Imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, **non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione** alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, **possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva** di cui all'art. 5 D.Lgs. 102/2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'art. 1, cc. da 515 a 518 L. 234/2021.
- La Regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali e può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20% della dotazione.
- Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla Regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità.

Misure di sostegno al comparto turistico — Art. 17

- Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo da destinare alle imprese dei predetti territori, per il **sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.**
- Con decreto sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Entrata in vigore — Art. 23

- Il D.L. 61/2023 è in vigore dal **2.06.2023.**

RIPRODUZIONE VIETATA